REGOLAMENTO (CEE) N. 656/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1670/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in seguito all'esperienza acquisita, risulta necessario prevedere anche per le semole e i semolini di granturco destinati alla fabbricazione della birra la concessione di una sovvenzione e la riscossione di un importo di compensazione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 al fine di evitare sul mercato della Comunità perturbazioni che possono sorgere dalla disparità tra i prezzi praticati in Francia e quelli praticati negli altri Stati membri per effetto delle misure previste agli articoli 1 e 2 di detto regolamento ; che occorre istituire la sovvenzione all'importazione da ogni provenienza e l'importo di compensazione all'esportazione verso gli altri Stati membri per le semole e i semolini di granturco destinati all'industria della birra e che tali importi devono tener conto della restituzione alla produzione concessa per tale prodotto al momento della sua utilizzazione da parte dell'industria della birra nella Comunità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'allegato C del regolamento (CEE) n. 1670/69 (2) è inserita, dopo la sottovoce tariffaria 11.02 A V a) 1, la seguente voce :

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,5 %, in peso, destinati all'industria della birra	5,959

2. Per l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti della sottovoce 11.02 A V a) 2, l'importo di compensazione da applicare è quello applicabile ai prodotti della sottovoce 11.02 A V a) 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 7.